

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Busto Arsizio, 05 agosto 2026

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI AGOSTO 2026

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

➤ PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 AGOSTO AL 16 SETTEMBRE 2026	p.1
➤ "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2026	p.3
➤ DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI	p.4
➤ IPER-AMMORTAMENTO 2026: APERTE LE COMUNICAZIONI DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO	p.5
➤ TAX CREDIT CARBURANTE AUTOTRASPORTO	p.6

.....

PRINCIPALI SCADENZE DAL 20 AGOSTO AL 16 SETTEMBRE 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 20 agosto al 16 settembre 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
20 Agosto	Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al secondo trimestre per i contribuenti Iva trimestrali.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

	Versamento dei contributi Inail Scade oggi il termine per il versamento della terza rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2025 e la quota di acconto del 2026. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di luglio: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di luglio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa su gasolio e benzina immessi in consumo nel mese di luglio. Enasarco: versamento contributi Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il secondo trimestre.
25 Agosto	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

31 Agosto	Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.
15 Settembre	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di agosto. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese di agosto. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese di agosto. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

"PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2026

Anche per il 2026 è operativa la c.d. "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto 2026.

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passano al 20 agosto 2026.

Versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)

Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
--

L'Agenzia delle entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici che la "proroga di ferragosto" si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, D.Lgs. n. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 218/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, D.Lgs. n. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all'articolo 17, D.Lgs. n. 472/1997.

Si rammenta che il rinvio al 20 agosto 2026 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (1/8/2026-20/8/2026).

DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2026 decorre dal 1° agosto il c.d. "periodo feriale", ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;

i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi (a titolo esemplificativo) e soprattutto quelli che non lo sono.

TERMINI SOSPESI

Proposizione ricorso e reclamo

Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
--

Deposito di memorie e documenti

Proposizione appello

Definizione degli atti in acquiescenza
--

Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni
--

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, rispettivamente disciplinati dall'art. 17,

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e dall'art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga *"entro i termini di proposizione del ricorso"*. Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente *"slittamento"* dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

Accertamento con adesione

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto in relazione al quale si intende contrattare un'adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, con l'art. 7-*quater*, D.L. n. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Si tratta, pertanto, di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.

Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l'art. 7-*quater*, comma 17, D.L. n. 193/16, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto, godono della sospensione i seguenti atti:

Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni, ex artt. 36- <i>bis</i> , D.P.R. n. 600/1973 e 54- <i>bis</i> , D.P.R. n. 633/1972	Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, ex art. 36- <i>ter</i> , D.P.R. n. 600/1973	Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
--	--	---

IPER-AMMORTAMENTO 2026: APERTE LE COMUNICAZIONI DI CONFERMA DELL'INVESTIMENTO

Dal 21 luglio 2026 è attiva sulla piattaforma del GSE la funzionalità per l'invio della comunicazione di conferma dell'investimento relativa ai nuovi iper-ammortamenti. Lo ha annunciato il MIMIT con comunicato del 20 luglio, cui è seguito il decreto direttoriale di pari data. Si tratta del secondo dei cinque adempimenti comunicativi previsti dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 2026, attuativo dell'art. 1, commi 427-436, L. 199/2025. L'adempimento riguarda le imprese che hanno già ricevuto l'esito positivo della comunicazione preventiva. Per ciascuna preventiva, la conferma va trasmessa entro sessanta giorni dalla notifica dell'esito positivo inviato dal GSE. L'accesso avviene tramite l'Area Clienti del sito del GSE (SPID/CIE), utilizzando i modelli e le istruzioni ivi pubblicati, unitamente alla Guida piattaforma NPTR5 aggiornata.

Contenuto della comunicazione

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

- Attestazione del pagamento dell'ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato, con indicazione di data e importo;
- estremi delle fatture relative ai costi ammissibili all'agevolazione.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria – fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione – il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l'impegno assunto verso il fornitore dalla società concedente mediante sottoscrizione dell'ordine di acquisto. La conferma non può avere ad oggetto beni diversi né importi superiori rispetto a quanto indicato nella comunicazione preventiva. Eventuali variazioni in aumento del piano di investimento non sono recuperabili in questa sede e richiedono una nuova prenotazione, subordinata alla disponibilità delle risorse. È, dunque, opportuno riscontrare preventivamente la coerenza tra beni prenotati, ordini, fatture e acconti versati.

Il termine dei 60 giorni decorre dall'esito del GSE e non dalla data di apertura della funzionalità: le imprese che hanno ricevuto l'esito positivo nelle prime settimane di giugno dispongono quindi di una finestra utile sensibilmente ridotta rispetto ai sessanta giorni teorici, non essendo prevista alcuna rimessione in termini. Si raccomanda pertanto di:

- verificare la data di notifica dell'esito e calcolare la scadenza per ciascuna preventiva;
- reperire quietanze bancarie e fatture di acconto;
- trasmettere la conferma con congruo anticipo, considerando che il GSE dispone di dieci giorni per le verifiche e può richiedere integrazioni da produrre nei dieci giorni successivi. Si ricorda che il mancato invio, anche di una sola delle comunicazioni previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del beneficio.

TAX CREDIT CARBURANTE AUTOTRASPORTO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 maggio 2026 (pubblicazione avvenuta il 21 luglio scorso) diventa operativa la misura prevista dall'art. 3, D.L. 33/2026 a sostegno delle imprese di autotrasporto, per attenuare gli oneri derivanti dal rincaro dei costi del carburante.

Tale previsione è comunque stata oggetto di numerose modifiche volte principalmente ad ampliarne il contenuto.

Il provvedimento attuativo fissa le modalità di accesso al credito d'imposta, definendo i soggetti beneficiari, i criteri di calcolo dell'agevolazione, nonché la documentazione da presentare e le modalità di utilizzo del beneficio fiscale.

I soggetti interessati

Il bonus in commento non è previsto per tutte le imprese, ma solo per i soggetti che operano nel campo dell'autotrasporto. Più precisamente:

- imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. 504/1995;
- imprese indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. b), D.Lgs. 504/1995, vale a dire le imprese che operano nel settore dell'autotrasporto di persone;

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli

Of counsel
Dott. Alessandro Valli
Dott.ssa Silvia Gavin
Dott. Ivan D'Amico

Avv. Valentina Stimolo

- imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 218/2003, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

Misura del beneficio

Il *bonus* consiste in un credito d'imposta che le imprese potranno utilizzare entro il 31 dicembre 2026 tramite presentazione di modello F24 in compensazione di tributi e contributi.

Detto credito d'imposta non concorre ai tetti di compensazione previsti dall'art. 1, comma 53, L. 244/2007 e dall'art. 34, L. n. 388/2000.

Il credito d'imposta per l'autotrasporto, secondo le previsioni recentissimamente aggiornate con il D.L. 133/2026 pubblicato il 27 luglio 2026:

- è commisurato alla maggiore spesa sostenuta, nella misura del 70%, in ciascuno dei mesi da marzo a luglio dell'anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026 (pertanto, il calcolo si basa sulla differenza, ossia la maggiore spesa, tra il costo sostenuto nei mesi di vigenza dell'agevolazione e il prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente per il mese di febbraio 2026);

- è concesso nel limite massimo di 322 milioni di euro per l'anno 2026 (questo significa che qualora l'ammontare delle richieste dovesse superare il plafond disponibile, l'importo riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria verrà riparametrato in modo proporzionale per rientrare nel limite di spesa massimo). Tale credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile per le imposte sul reddito e per l'Irap.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Come richiedere il beneficio

Il credito d'imposta può essere richiesto presentando apposita istanza telematica.

L'istanza sarà presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile quali identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gasolio, litri di gasolio acquistati dall'impresa e l'indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

Il D.M. 23 maggio 2026 non ha fissato le modalità tecniche e le tempistiche di presentazione delle istanze dei contribuenti, aspetti demandati ad un secondo provvedimento che dovrebbe essere emanato a breve.

LO STUDIO RESTERÀ CHIUSO PER FERIE DAL 10 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2026

LO STUDIO RIAPRIRÀ IL 3 SETTEMBRE 2026

A tutti auguriamo buone vacanze!

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA